

Nota sui cookie

Monster utilizza i cookie su questo sito. Alcuni dei cookie che utilizziamo sono essenziali per il funzionamento di parte del sito. [Clicca qui per accettare la policy](#) sui cookie.

[Non visualizzare più questo messaggio](#)

MONSTER

[Home Candidati](#) | [Contattaci](#) | [Centro Sicurezza](#) | [Aiuto](#)

[Entra](#)

Carrello € 0,00

[Home](#) [Prodotti](#) [Soluzioni](#) [Contenuti HR](#)

[Consigli per il Recruiting](#) | [Gestione del Personale](#) | [Dati e Statistiche](#) | [Guide on line](#) | [Eventi Risorse Umane](#)

Gestione del Personale

Ricerca nei Contenuti HR: [Ricerca](#)

[Gestione del Personale](#) > [Performance dei Dipendenti](#) > [Trasferta, il viaggio non è orario di lavoro](#)

Trasferta, il viaggio non è orario di lavoro

TRASFERTA, IL VIAGGIO NON E' ORARIO DI LAVORO

Per il Ministero del Lavoro, il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non è da considerarsi orario di lavoro.

di Rossella Schiavone

La normativa comunitaria sull'orario di lavoro è attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 66/2003. Stante le norme in vigore, quindi, per definire se un periodo sia da ricomprendersi nell'orario di lavoro è necessario che si verifichi la coesistenza di tre criteri indicati dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003:

- il prestatore di lavoro deve essere al lavoro,
- deve essere anche a disposizione del datore di lavoro,
- nonché deve essere nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Nella normativa non è più quindi presente alcun riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo e per questo va considerato orario di lavoro sia il tempo dedicato al lavoro che quello in cui il lavoratore è presente nel luogo di lavoro, disponibile a far fronte alle necessità del datore di lavoro con la propria attività. A titolo di esempio, si ritiene che rientrino nell'orario di lavoro:

- a timbratura del cartellino;
- il tempo necessario per la vestizione e la vestizione quando è d'obbligo una divisa ed è disciplinato il tempo e il luogo in cui deve avvenire
- l'entrata ed uscita dal pozzo nelle cave e nelle miniere.

Al contrario, si ritiene generalmente che non rientri nell'orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore sia reperibile perché, pur essendo limitata la sua libertà, non è al lavoro né nell'esercizio delle sue attività o funzioni; nel caso di specie al prestatore di lavoro viene riconosciuto come orario di lavoro la prestazione effettuata solo se effettivamente chiamato al lavoro.

Particolarmente delicata è la questione relativa alle ore di viaggio effettuate quando il lavoratore è in trasferta, ovvero quando presta temporaneamente la propria attività in un luogo diverso da quello in cui effettua normalmente la sua prestazione lavorativa.

In generale, si ritengono non rientranti nell'orario di lavoro tutte le attività preparatorie allo svolgimento della prestazione che avvengono allorché il prestatore di lavoro non sia soggetto al potere direttivo del datore di lavoro ma possa, al contrario, godere di una certa autonomia; in tal senso non rientrerebbero nell'orario di lavoro le ore di viaggio quando il lavoratore sia libero di scegliere i tempi di partenza, il mezzo di trasporto, ecc.

A quanto sopra occorre aggiungere che, anche se ai fini del calcolo del superamento dei limiti, lo stesso D.Lgs. n. 66/2003 — art. 8, comma 3 - non computa come orario di lavoro il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro ed il ritorno, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. La giurisprudenza con riferimento alla trasferta, dal canto suo, ritiene che qualora al lavoratore sia corrisposta un'indennità di trasferta di tipo retributivo, il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro non sia da sommare al normale orario di lavoro perché l'indennità di trasferta è volta anche a compensare il disagio psico-fisico degli spostamenti; qualora, invece, l'indennità di trasferta abbia una funzione di rimborso delle spese sostenute dal prestatore di lavoro, se il tempo di viaggio avviene al di fuori dell'orario di lavoro va assimilato all'orario di lavoro.

Cercando un punto di incontro tra gli orientamenti giurisprudenziali e la normativa di cui al TUIR, a parere di chi scrive, si dovrebbe ritenere che ci si trovi nel primo caso quando al lavoratore si eroghi per la trasferta un'indennità forfetaria, mentre si ricadrebbe nel secondo caso qualora al lavoratore si rimborsino analiticamente le spese sostenute.

Posto quanto sopra si deve ritenere in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, la risposta fornita dal Ministero del Lavoro all'interpello avanzato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, in merito alla possibilità di considerare orario di lavoro le ore di viaggio per trasferta dei propri dipendenti.

Ed infatti il Ministero nell'interpello n. 15/2010 ha specificato che il suddetto periodo non può considerarsi orario di lavoro, salvo diverse previsioni contrattuali, ed il trattamento economico che ne deriva — la cosiddetta indennità di trasferta - ha, appunto, natura indennitaria, nei limiti di cui all'art. 51, comma 5, del DPR 917/1986. In conclusione si rammenta che, comunque, per la Suprema Corte, il principio in questione non è applicabile nel caso in cui il tempo di viaggio sia connesso alla prestazione lavorativa

Tratto da: Il Quotidiano Ipsoc

La [Scuola di Formazione Ipsoc](#) ti offre la possibilità di aggiornarti sulle tematiche inerenti l'Amministrazione del personale, scegliendo, a seconda delle tue esigenze di tempo, tra:

FORMAZIONE IN AULA
[Corsi paghe e contributi](#) (base e avanzato), [Percorso di aggiornamento lavoro](#) e [Master Diritto e Pratica Lavoro \(Milano e Roma\)](#)

FORMAZIONE ONLINE
[Amministrazione del personale](#)

Valuta Contenuto:

Media valutazione:

Totale Valutazioni: 6

 [Versione per la stampa](#)

Risorse correlate

- [A caccia di talenti, l'arte dell'headhunting](#)
- [Stress, mobbing, straining e dintorni...](#)
- [L'inserimento dei giovani nelle organizzazioni](#)
- [Trasferta, il viaggio non è orario di lavoro](#)
- [MANCATO RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO](#)

Cerchi personale?

Scopri le nostre offerte speciali

[CLICCA QUI](#)



CHI È MONSTER | LAVORA CON NOI | COOKIE ADV | ALLEANZE
INVESTOR RELATIONS | CONDIZIONI D'USO | PRIVACY | AIUTO | SICUREZZA | CONTATTACI | MAPPA DEL SITO

Copyright © 2015 | MONSTER WORLDWIDE

Monster Italia srl, Via Ruggero Boscovich 18, 20124 Milano

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Monster Worldwide Inc. RI 13154310158 - Capitale Sociale € 26.000 i.v. - Cod. Fisc. e P.IVA 13154310158

Monster Italia è iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro - Sezione IV - Autorizzazione Ministeriale Definitiva - Protocollo n. 4393 - 12/02/2007

Tutti i diritti riservati Brevetti n. 5,832,497; 7,599,930 B1; 7,827,125 e 7,836,060 - V: 2015.2.0.5.J2.8 - 209